



Comune di Apiro

Provincia di Macerata

DISTRETTO RURALE
DI QUALITÀ



VERBALE DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 57 DEL 30-12-24

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 21:00, in modalità mista - sede comunale e piattaforma zoom.

Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 luglio 2020, n. 38, sulla piattaforma "Zoom" e con trasmissione in diretta sul portale "Civicam"

Si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione Ordinaria, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, proposta di delibera Consiliare numero 57 del 06-12-2024 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Scuppa Ubaldo	Presente	Bonvecchi Luca	Presente
TOMASSONI GIOVANNI BATTISTA	Presente	MIGLIORATI ANNA	Presente
CICILIANI ELISABETTA	Presente	IEGIANI ALESSANDRO	Presente
ROMAGNOLI STEFANO	Presente	Barbetta Anna Maria	Presente
LEONI LIANA	Presente	NOVELLI SETTIMIO	Presente
BORIONI CARLA	Presente		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[0] Presenti n.[11]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario il Dott. Fabio Trojani

Assume la presidenza Luca Bonvecchi

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, proposta di delibera Consiliare numero 57 del 06-12-2024 previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IEGIANI ALESSANDRO
ROMAGNOLI STEFANO
NOVELLI SETTIMIO

Illustra il Segretario Comunale dando conto che per l'anno 2025 si confermano le aliquote e le detrazioni dell'anno 2024.

Non essendoci interventi, il Presidente invita alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il combinato disposto dei commi 738 e 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica («IUC») limitatamente alle regole riguardanti «IMU» e «TASI», fermo restando quelle riguardanti la «TARI»;
- i commi da 739 a 747 del citato articolo 1 hanno definito le modalità di applicazione della nuova «IMU»;
- i successivi commi da 748 a 755 recano la disciplina delle aliquote e delle detrazioni del tributo di specie come di seguito specificato:
 - ⇒ l'aliquota di base per l'*abitazione principale, classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»* e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (*cf. comma 748*);
 - ⇒ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare *adibita ad abitazione principale*, come classificata a termini del comma 748 e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (*cf. comma 749*);
 - ⇒ l'aliquota di base per i *fabbricati rurali ad uso strumentale* di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (*cf. comma 750*);
 - ⇒ dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta (*cf. comma 751*);
 - ⇒ l'aliquota di base per i *terreni agricoli* è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (*cf. comma 752*);
 - ⇒ per gli *immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale «D»* l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento (*cf. comma 753*);
 - ⇒ per gli *immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753*, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (cfr. comma 754);

- ⇒ a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (cfr. comma 755);

VISTO altresì l'articolo 1, comma 744, della legge n. 160/2019 che dispone:

«È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni»;

RICHIAMATI, inoltre, i commi 756 e 757 dell'articolo 14 della legge n. 160/2019 che sanciscono:

«756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal decreto 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di IMU, in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'*allegato A* al decreto stesso, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote;

RILEVATO che i comuni, ai sensi del citato comma 757 della legge n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «*Portale*») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO che:

- ⇒ le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel prospetto ministeriale, ai sensi del comma 767 della legge n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- ⇒ il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

PRESO inoltre atto che in caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi del comma 764 della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel prospetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- ⇒ n. 44 del 28 settembre 2020, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della nuova «*IMU - Imposta Municipale Propria*»;
- ⇒ n. 45 del 28 settembre 2020, con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione dell'imposta di specie e la detrazione nelle misure di cui al prospetto che segue:

tipologia di immobile	aliquota
abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e pertinenze	0,60%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
beni merce - realizzati da imprese edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	0,10%
per tutte le altre tipologie di immobili	1,11%
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono 200,00 € secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019;	

- ⇒ n. 47 del 18 dicembre 2023, con la quale è stato stabilito:
- ✓ di avvalersi, ricorrendone le condizioni, della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 755, della legge n. 160/2020 confermando nella misura dell'1,11 per cento l'aliquota massima dell'*Imposta Municipale Propria* («IMU») di cui al comma 754 del medesimo articolo 1, quindi entro il limite dell'1,14 per cento;
 - ✓ di confermare, per l'anno 2024, le aliquote per l'applicazione dell'*Imposta Municipale Propria* («IMU») nelle misure in vigore per l'anno 2023;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta in oggetto da applicarsi per l'anno 2025;

RICHIAMATA, a tale proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 22 novembre 2024, a termini della quale l'Organo stesso in quanto preposto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio 2025-2027, ha proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2025 le aliquote e la detrazione dell'imposta di specie nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2024 per un gettito complessivo stimato in € 495.000,00;

RAVVISATA l'opportunità, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e assicurare per l'anno 2025 la copertura sufficiente a garantire ai cittadini lo standard dei servizi come reso negli anni precedenti, di uniformarsi alla proposta dell'Organo esecutivo confermando, conseguentemente, per l'anno 2025, le aliquote e la detrazione come determinate per l'anno 2024;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale;

«Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTI, quindi:

- ⇒ l'articolo 151, comma 1 e 174, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- ⇒ l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *«le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali»;*

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza all'adozione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti e di cui n. 8 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 8;
- ⇒ contrari n. 0;
- ⇒ astenuti n. 3 (Leoni, Novelli, Borioni);

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di avvalersi, ricorrendone le condizioni, della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 755, della legge n. 160/2020 confermando nella misura dell'1,11 per cento l'aliquota massima dell'*Imposta Municipale Propria* («*IMU*») di cui al comma 754 del medesimo articolo 1, quindi entro il limite dell'1,14 per cento.
- 3) Di approvare per l'anno di imposta 2025 l'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle aliquote per l'applicazione dell'*IMU*, come compilato tramite l'apposita sezione del portale del «*Federalismo fiscale*».
- 4) Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono 200,00 € secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2025.
- 6) Di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del «*Federalismo fiscale*», come previsto dall'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa.

Quindi, tenuto conto che il presente atto è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, con successiva votazione resa in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e di cui n. 8 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 8;
- ⇒ contrari n. 0;
- ⇒ astenuti n. 3 (Leoni, Novelli, Borioni);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Luca Bonvecchi

IL SEGRETARIO
il Dott. Fabio Trojani

Atto firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.



Comune di Apiro

Provincia di Macerata

DISTRETTO RURALE
DI QUALITÀ



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

NUMERO 57 DEL 06-12-2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile del servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 49, comma 1 e dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 20-12-2024

**Il Responsabile del servizio
il Dott. Fabio Trojani**

Atto firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.



Comune di Apiro

Provincia di Macerata

DISTRETTO RURALE
DI QUALITÀ



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

NUMERO 57 DEL 06-12-2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 49, comma 1 e dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Apiro, 20-12-2024

**Il Responsabile del servizio
il Dott. Fabio Trojani**

Atto firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.



Comune di Apiro

Provincia di Macerata

DISTRETTO RURALE
DI QUALITÀ



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 57 DEL 30-12-24

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.29/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-01-25.

Apiro, 24-01-25

IL SEGRETARIO COMUNALE
il Dott. Fabio Trojani

Atto firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.



Comune di Apiro

Provincia di Macerata

DISTRETTO RURALE
DI QUALITÀ



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 57 DEL 30-12-24

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.**

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione (24-01-2025), è divenuta esecutiva il 03-02-25

IL SEGRETARIO COMUNALE
il Dott. Fabio Trojani

Atto firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.